Pubblicato il 13/11/2026

N. 02247 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2026, proposto da Cooprogetti Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG BBA71A407E, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale nella sede in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell'efficacia

- della determinazione dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria prot. n. 1191 del 29 luglio 2026 con la quale si comunica l'esclusione del costituendo RTP tra Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria), R2M Solution S.r.l., Stringa S.r.l. e Giannantoni Ingegneria S.r.l. (d'ora in avanti per brevità anche solo "RTP Cooprogetti") dalla procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, da eseguirsi in conformità al decreto MASE del 24 novembre 2025 "criteri ambientali minimi", e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – con opzione per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica – da restituirsi in modalità b.i.m., finalizzati all'intervento di restauro e rifunzionalizzazione del compendio demaniale denominato "Padiglione del Picchetto", sito a Livorno (CUP E49D25000550001 - CIG BBA71A407E) e atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;

FATTO e DIRITTO

1. La Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio con decisione a contrarre del 14 maggio 2026 indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 36/2023, «*per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da eseguirsi con metodi e strumenti di gestione*

informativa digitale e in conformità al Decreto MASE del 24.11.2025 "Criteri ambientali minimi", con opzione per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M., finalizzati all'intervento di Restauro e Rifunzionalizzazione del compendio demaniale denominato "Padiglione del Picchetto»; l' importo a base d'asta era fissato in complessivi € 2.292.843,57, oltre IVA e oneri previdenziali.

Il disciplinare di gara prevedeva il ricorso all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.

2. Nel termine fissato dalla legge di gara venivano presentate diciotto offerte di partecipazione, tra le quali quella del RTI tra la società Cooprogetti Soc. Coop., in veste di mandataria, e le mandanti R2M Solution S.r.l., Stringa S.r.l. e Giannoni Ingegneria S.r.l.

3. Con determinazione prot. n. 1191 del 29 luglio 2026 la stazione appaltante disponeva l'esclusione dalla procedura di gara del RTI Cooprogetti, per la seguente motivazione: «*Il concorrente ha inserito, all'interno dell'Offerta Tecnica, il documento "Offerta Economica - Computo metrico estimativo piano delle indagini di cui al crit. B1" relativo alle migliorie proposte, recante l'indicazione dei prezzi unitari e degli importi in euro. Preso atto della presenza di elementi di prezzo nell'Offerta Tecnica, la Commissione giudicatrice ha sospeso la valutazione dell'offerta dell'Operatore Economico e trasmesso gli atti al RUP proponendone l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi degli artt. 21 e 27 del Disciplinare. […] Rilevato che sulla base di quanto proposto dalla Commissione di gara, giusto verbale del 21/07/2026, il RUP con Nota […] del 27/07/2026 ha proposto l'esclusione dalla procedura di gara di […] RTP Cooprogetti, […] che partecipa[…] nelle forme di RTI costituendo come in premessa meglio individuat[o], ritenendo che le criticità rilevate integrino irregolarità essenziali, posto che la lex specialis di gara (paragrafi 21 e 27*

Disciplinare di gara) esclude espressamente l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica, prevedendo l'esclusione in caso di violazione e considerato l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'ANAC in materia, per cui il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica, ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione giudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa». Si stabiliva dunque: *«1. di disporre l'esclusione dalla procedura dei seguenti operatori economici: […] b) concorrente RTP Cooprogetti che partecipa quale RTI costituendo […] per la violazione della lex specialis di gara, ed in particolare per l'irregolarità sostanziale dell'Offerta, derivante dalla violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in violazione di quanto previsto – a pena di esclusione - dai paragrafi 21 e 27 del Disciplinare di gara».*

4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Cooprogetti Soc. Coop. impugnava la determinazione di esclusione chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, anche in sede monocratica. La ricorrente sosteneva invero l'illegittimità della subita esclusione, avendo la giurisprudenza amministrativa precisato, riguardo al divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, che lo stesso non va inteso in senso assoluto, ma deve essere apprezzato in concreto, e che non risultava effettivamente violato dalla propria offerta.

4.1. Si costituiva in giudizio l'Agenzia del Demanio, resistendo al ricorso.

5. La domanda cautelare *ex* art. 56 c.p.a. veniva accolta con decreto n. 560 del 4 agosto 2026; la domanda *ex* art. 55 c.p.a., trattata alla camera di consiglio del 3 settembre

2026, era accolta (con ammissione della ricorrente alla gara con riserva) mediante l'ordinanza collegiale n. 615/2026.

5.1. All'udienza pubblica del 4 novembre 2026 la causa era trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.

6.1. Il principio di separazione tra l'offerta tecnica e quella economica ha l'obiettivo di escludere, in capo alla Commissione, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, qualunque condizionamento derivante dalla consapevolezza del contenuto dell'offerta economica, che potrebbe condurre alla violazione del principio della *par condicio competitorum* all'interno della procedura selettiva: «*la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica*» (Consiglio di Stato, VII, 1° luglio 2024 n. 5789).

Partendo dalla finalità perseguita dal principio in parola, il Collegio osserva che lo stesso non va inteso in senso assoluto e formalistico; vi sono infatti elementi di carattere economico che possono essere presenti nell'offerta tecnica, senza per ciò solo compromettere, nemmeno astrattamente, la suddetta parità di condizioni tra gli operatori economici. Il riferimento è a tutte quelle indicazioni di valore delle prestazioni, dalle quali non sia possibile addivenire, né direttamente né attraverso deduzioni logico-matematiche, alla conoscenza del prezzo finale offerto dal concorrente: «*Nondimeno, proprio alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: tale divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non*

fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i mezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante. Ne discende che il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta» (Consiglio di Stato, VII, 1° luglio 2024 n. 5789).

Quando si verifichi dunque la presenza, nell'offerta tecnica, di elementi economici di tal fatta, attesa la non compromissione della *par condicio* tra i partecipanti, viene in rilievo l'ulteriore principio pro concorrenziale della massima partecipazione (Consiglio di Stato, IV, 28 settembre 2026 n. 7161), che impedisce di escludere offerte sostanzialmente conformi a diritto, la cui presenza nella procedura selettiva amplia la platea del confronto, contribuendo in tal modo a inverare «*il risultato dell'affidamento del contratto con […] il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*» (art. 1 D. Lgs. 36/2023), e a dare perciò attuazione al fondamentale principio del risultato cui è improntato il codice dei contratti pubblici.

6.2. Andando all'analisi della fattispecie oggetto della presente causa, al fine di stabilire se l'esclusione della società ricorrente sia stata legittima, occorre esaminare la *lex specialis* della procedura selettiva.

Il disciplinare di gara, con riferimento all'offerta economica prevede, all'art. 22, che la stessa è composta come segue: «*L'"Offerta economica" dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti elementi: A. ribasso percentuale sull'importo dei servizi ingegneria e architettura a base di gara pari ad € 761.432,75 (corrispondenti al 35% del corrispettivo del SIA) al netto di oneri previdenziali e IVA; B. ribasso percentuale sull'importo delle indagini preliminari a base di gara pari ad € 111.734,69 comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza ed IVA; C. i costi della manodopera (con riferimento alle indagini preliminari) ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023. Nella documentazione di gara i costi complessivi della manodopera sono stati stimati per un totale di € 52.363,07. […]. D. gli oneri aziendali (con riferimento alle indagini preliminari) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023. […]»;* la disposizione prosegue poi stabilendo che: *«L'"Offerta economica" dovrà inoltre contenere i seguenti elementi: computo metrico estimativo relativo al sub-criterio B1 della propria relazione tecnico metodologica*».

Per quanto riguarda il criterio migliorativo B.1, l'art. 24.1 del disciplinare prevede la possibilità di attribuire il punteggio qualitativo discrezionale massimo di 19 punti nel seguente caso: « *Il concorrente potrà illustrare nel dettaglio il piano di esecuzione delle attività di saggi e sondaggi che si intendono eseguire nell'ambito della redazione del progetto per completare la conoscenza del bene e per la risoluzione delle eventuali interferenze, integrando le attività già previste a base di gara con tutte quelle indagini ed attività ulteriori ritenute necessarie ai fini di una compiuta ed esaustiva conoscenza del bene*». Il relativo computo metrico, come già specificato e ove presente, è incluso nell'offerta economica (voce E dell'art. 22, sopra riportato).

Il successivo art. 23 del Disciplinare, che regolamenta il criterio di aggiudicazione e la valutazione delle offerte, dopo aver stabilito che l'appalto sarà aggiudicato

all'offerta economicamente più vantaggiosa, precisa, quanto alla valorizzazione dell'offerta economica, che il punteggio a essa attribuito, per un massimo di 20 punti, è commisurato al ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

L'art. 24.2 descrive più nel dettaglio il criterio di valutazione dell'offerta economica, dando atto che: «*Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale da applicarsi all'importo per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura e il ribasso da applicarsi alle indagini preliminari. Si tratta di criteri volti a favorire l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante, da un punto di vista meramente economico. Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, a seguito dell'applicazione dei ribassi, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione. Il punteggio relativo agli importi ribassati offerti verrà calcolato sulla base del peso contenuto nella tabella di seguito: […] Ribasso percentuale sull'importo SIA a base d'asta peso max 18; Ribasso percentuale sull'importo INDAGINI a base gara peso max 2*».

Da quanto sopra riportato emerge dunque che, nell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, rilevano unicamente i due ribassi percentuali offerti dal concorrente: quello sull'importo indicato a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura (voce A dell'art. 22, che pesa fino a un massimo di 18 punti, sui 20 massimo complessivi), e quello sull'importo indicato a base di gara per le indagini preliminari (voce B dell'art. 22, che pesa fino a un massimo di 2 punti, sui 20 massimo complessivi).

Non sono invece oggetto di valutazione i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, di cui alle lettere C e D dell'art. 22, che pure costituiscono componenti necessarie a pena di esclusione dell'offerta economica. Non ha alcuna incidenza sul punteggio economico la voce E dell'art. 22, ovvero il computo metrico afferente alle prestazioni offerte per il criterio migliorativo B.1.

6.3. Tornando alla fattispecie di causa, per il principio affermato al punto 6.1, l'offerta del RTI Cooprogetti avrebbe dovuto essere esclusa laddove l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico avesse contenuto l'indicazione del prezzo complessivo, ovvero elementi tali da consentirne il calcolo.

Orbene, come si evince dal provvedimento impugnato (sopra riportato), l'esclusione di Cooprogetti era stata disposta dalla stazione appaltante a seguito del rinvenimento, nell'offerta tecnica, del (solo) computo metrico relativo alle indagini ulteriori offerte nell'ambito del criterio migliorativo B1, e dunque per la documentazione di cui alla voce E dell'art. 22. Tale computo metrico si pone in termini di totale separatezza rispetto agli ulteriori elementi indicati alle lettere A, B, C e D dell'art. 22, in modo tale che la sua conoscenza non consente in alcun modo di risalire alla quantificazione di tali grandezze e, per conseguenza, al prezzo totale offerto dall'operatore economico che le suddette voci contribuiscono a formare. Il computo metrico *de quo,* che dunque appare inidoneo a rendere edotta la Commissione della maggiore o minore convenienza dell'offerta complessiva, e che non può influenzarne la valutazione, non è atto a pregiudicare la *par condicio* tra i concorrenti.

L'esclusione del RTI Cooprogetti è dunque illegittima. In tal senso: «*la conoscenza da parte della Commissione giudicatrice dell'importo delle sole lavorazioni migliorative offerte, non consente in alcun modo di ricostruire l'offerta economica complessiva […]. Se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l'indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l'offerta tecnica va a contenere alcuni elementi di rilievo economico. Il che, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Diversamente, si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell'offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell'offerta tecnica a opera della lex*

specialis – che prendano in considerazione parametri economici. Il divieto ricorre solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall'offerta tecnica si possa agevolmente desumere l'offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell'offerta tecnica dall'offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 febbraio 2018, n. 719)" (Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2026, n. 1834).

6.4. La suddetta conclusione non è revocata in dubbio dal tenore della *lex specialis*, e dalle cause di esclusione dalla stessa espressamente previste.

Si fa riferimento, *in primis*, all'art. 18.2 (pagina 40 del Disciplinare), intitolato «*Regole per la presentazione dell'offerta*», a norma del quale: «*Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa*

alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura».

L'art. 21 (pagina 54 del Disciplinare), dedicato all'«*Offerta tecnica*», prevede inoltre che: «*NOTA BENE. A pena di esclusione, nell'Offerta tecnica non devono essere inseriti elementi relativi al prezzo, né alle tempistiche di esecuzione*».

In seguito, l'art. 24.1 (pagina 59 del Disciplinare), relativo ai criteri di valutazione, stabilisce che: «*NB: L'offerta tecnica non dovrà riportare in alcun modo l'entità del prezzo applicato e/o elementi che possano ricondurre ad esso o all'offerta economica dell'operatore, pena l'esclusione*».

L'elencazione termina con l'art. 27 (pagina 69 del Disciplinare), relativo alla «*Valutazione delle offerte tecniche ed economiche*», secondo cui: «*L'offerta è esclusa in caso di: mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica; […]*».

Dalle riportate clausole si deduce che la stazione appaltante ha inteso sanzionare con l'esclusione la violazione del principio di separazione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In primo luogo, per mero scrupolo di completezza, si evidenzia che tale previsione non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione recato dall'art. 10 D. Lgs. 36/2023, poiché lo stesso riguarda unicamente i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, non anche i requisiti dell'offerta, che deve necessariamente essere conforme al contenuto prescritto e vietato dal bando. In tal senso: «*Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda solamente i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, conformemente ai principi della Corte di Giustizia europea, la quale consente l'imposizione di requisiti speciali idonei a garantire che gli operatori economici dispongano delle risorse umane, economiche e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto con adeguato standard di qualità (Corte Giustizia UE, 17.9.2002, C-513/1999). Parimenti il suddetto principio concerne i soli requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non i requisiti dell'offerta, considerato che l'art. 107, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l'altro, che "l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara" (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113). […] Va pertanto ribadita l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale "La declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazione del principio di tassatività si riferisce a quelle clausole che impongono adempimenti formali e non riguarda pertanto prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica (Consiglio di Stato sez. V, 4/8/2021, n. 5750); in altri termini, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (T.A.R.*

Lombardia Milano, sez. II , 3/7/2020, n. 1278)" (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17 settembre 2022, n. 730)» (TAR Calabria, Catanzaro, I, 4 febbraio 2026 n. 223).

Quanto alla ricostruzione della portata ermeneutica delle suddette clausole escludenti, le stesse fanno riferimento alle fattispecie dell'inclusione, nell'offerta tecnica, di «*dati dell'offerta economica*» (art. 18.2), «*elementi relativi al prezzo*» (art. 21), «*elementi che possano ricondurre al prezzo o all'offerta economica*» (art. 24.1) e «*elementi concernenti il prezzo*» (art. 27).

Orbene, le suddette espressioni, tutte dirette ad affermare lo stesso principio del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sono formulate in termini sintattici diversi, sicché il tenore letterale delle stesse genera dubbi in ordine ai casi di effettiva operatività della comminata esclusione.

Onde fugare l'incertezza su un punto così rilevante della disciplina di gara, la stessa va dunque interpretata in termini sistematici e secondo il principio di massima partecipazione: «*Nell'ipotesi in cui la lex specialis di gara risulti di incerta formulazione quanto ai requisiti di partecipazione, deve prescegliersi -tra le varie possibili- l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione; se, infatti, non viene espressa in modo chiaro (sulla base della lex specialis e della legge) una regola che impedisce la partecipazione, le esigenze di trasparenza impongono comunque di consentire ai concorrenti di sanare la propria posizione e di scegliere, fra le varie interpretazioni possibili del bando di gara, quella che più privilegia la partecipazione, così saldando le regole di trasparenza con il principio del favor partecipationis, che impone, quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, di preferire, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti*» (TAR Campania, I, 29 giugno 2026 n. 4130).

6.5. Nel caso di specie, l'interpretazione sistematica muove dalla portata del principio di necessaria separazione tra l'offerta tecnica e quella economica, e dalla perimetrazione dello stesso, come ricostruito al precedente punto 6.1.

Come in tale sede osservato, il principio è violato solo dalla presenza, nell'offerta tecnica, di documenti atti a rivelare direttamente, o a rendere possibile la ricostruzione, del prezzo complessivo offerto dal concorrente, poiché solo in tale situazione la commissione ha conoscenza della convenienza economica dell'offerta che deve scrutinare sotto il profilo tecnico. In tali termini va dunque ermeneuticamente ricostruita la portata delle multiformi clausole escludenti sopra considerate.

Conseguentemente, l'esclusione si impone, in virtù delle riportate disposizioni di bando, solo allorquando l'offerta tecnica contenga elementi idonei a rendere conoscibile alla Commissione giudicatrice l'intero prezzo offerto dall'operatore economico.

6.6. Nel disciplinare di gara oggetto della presente causa, il prezzo complessivo presuppone la conoscenza di una serie di elementi, come sopra meglio specificato, e cioè: il ribasso sui servizi di ingegneria e architettura (voce A dell'art. 22), il ribasso sulle indagini (voce B dell'art. 22), il costo della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza (voci C e D dell'art. 22), nonché (in termini del tutto eventuali) l'importo offerto per il criterio premiale B.1.

Essendo presente nell'offerta tecnica del RTI Cooprogetti unicamente l'ultimo componente (prezzo del criterio premiale B.1), dal quale non è assolutamente possibile risalire al prezzo complessivo né alle altre componenti dello stesso, il suddetto principio non risulta violato. La presenza del computo metrico B.1 nella busta tecnica predisposta dal RTI Cooprogetti non si poneva dunque in contrasto con le clausole escludenti sopra censite, nel significato scaturente dall'attività interpretativa svolta dal Collegio.

Resta dunque confermata, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dell'esclusione disposta nei confronti dell'offerta della ricorrente.

7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata esclusione, e con necessaria e definitiva riammissione del RTI Cooprogetti alla procedura selettiva.

Si assorbono le ulteriori censure non specificamente esaminate, per ragioni di continenza ed economia processuale.

8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Consigliere

Katiuscia Papi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Katiuscia Papi **Alessandro Cacciari**

IL SEGRETARIO